

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3948 del 25/08/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013 ζ HERA S.p.A. - ATTIVITA' DI DEPURAZIONE NELL'IMPIANTO DI MARINA DI RAVENNA E ATTIVITA' DI GESTIONE RETI FOGNARIE AGGLOMERATO DI MARINA DI RAVENNA - PUNTA MARINA TERME ζ AGGIORNAMENTO E RETTIFICA DELL'AUA N. 2117 DEL 08/05/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4056 del 21/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno venticinque AGOSTO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013 – HERA S.p.A. - ATTIVITA' DI DEPURAZIONE NELL'IMPIANTO DI MARINA DI RAVENNA E ATTIVITA' DI GESTIONE RETI FOGNARIE AGGLOMERATO DI MARINA DI RAVENNA-PUNTA MARINA TERME – AGGIORNAMENTO E RETTIFICA DELL'AUA N. 2117 DEL 08/05/2020

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata e rilasciata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2117 del 08/05/2020 a favore della società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Ravenna, località Marina di Ravenna, via Trieste n. 254, e di gestione del sistema fognario a servizio dell'agglomerato di Marina di Ravenna – Punta Marina Terme – codice ARA200, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447)

CONSIDERATO che tra le "Prescrizioni relative allo scarico finale e allo scarico di emergenza dell'impianto di depurazione" di cui all'allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE dell'AUA n.2117 del 08/05/2020, al punto 9. si prescrive quanto segue:

9. Gli scarichi devono essere muniti di idonei punti di prelievo delle acque di scarico ai fini del controllo. Tali pozzetti, idonei al prelevamento di campioni delle acque di scarico (conformi alla normativa tecnica prevista in materia), vanno localizzati nella planimetria aggiornata della rete fognaria di sito (con indicati i punti di scarico, il pozzetto di controllo in ingresso, il pozzetto ufficiale di campionamento in uscita sito a ridosso dello Scolo Piombone Levante, e il punto ufficiale di campionamento in uscita quando esso viene effettuato mediante campionatore automatico), da presentare entro 30 giorni dal rilascio della presente autorizzazione. La planimetria aggiornata diventerà parte integrante del presente provvedimento.

VISTA la planimetria "DEPURATORE MARINA DI RAVENNA ID 3584698 – PLANIMETRIA IDRAULICA - rev 1 - 10-06-2020 in scala 1:200" trasmessa da HERA S.p.A. con prot. HERA 49699 del 11/06/2020, acquisita da Arpa e con PG 84242/2020, in ottemperanza a quanto prescritto al punto 9) dell'allegato A) dell'AUA sopra citata ;

VERIFICATO che nella suddetta planimetria sono rappresentati tutti gli elementi richiesti dalla prescrizione 9) dell'allegato A) dell'AUA n. 2117/2020 ed in particolare il pozzetto di controllo in ingresso e i pozzetti ufficiali in uscita e pertanto la suddetta planimetria può diventare parte integrante dell'AUA n.2117 del 08/05/2020;

CONSIDERATO inoltre che nella redazione dell'atto di AUA n.2117 del 08/05/2020 sono state inserite nell'allegato B) EMISSIONI IN ATMOSFERA, per mero errore materiale, prescrizioni relative ad emissioni convogliate da impianti di digestione anaerobica, non presenti nel sito. Trattasi delle prescrizioni 5), 6) e 7) dell'allegato B), che risultano non pertinenti e pertanto da stralciare;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e agli scarichi delle reti fognarie;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;
- DGR n. 569 del 15 aprile 2019 di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e di approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni del-

- le autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
 - DGR n. 995/2012 " Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per le linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque", applicabile alle linee di trattamento fanghi annesse ad impianti di depurazione fino a 20.000 AE che detta comunque criteri, prescrizioni e indicazioni che possono essere considerati i requisiti minimi per la gestione degli impianti aventi potenzialità superiore a 20.000 AE, come nel caso in questione;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e di emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che non sussistono motivi ostativi per procedere all'aggiornamento dell'AUA n. 2117 del 08/05/2020 inserendo quale parte integrante dell'atto la planimetria aggiornata della rete fognaria del sito di depurazione denominata "DEPURATORE MARINA DI RAVENNA ID 3584698 – PLANIMETRIA IDRAULICA - rev 1 - 10-06-2020 in scala 1:200", trasmessa da HERA S.p.A. con prot. HERA 49699 del 11/06/2020, acquisita da Arpae con PG 84242/2020. Contestualmente sono da aggiornare la descrizione della "Documentazione tecnica di riferimento" e il punto 9 delle "Prescrizioni relative allo scarico finale e allo scarico di emergenza dell'impianto di depurazione" di cui all'allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE dell'AUA n.2117 del 08/05/2020, per riferirli alla planimetria di che trattasi;

RITENUTO inoltre che sussistono gli elementi per la rettifica dell'allegato B) EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'AUA n. 2117 del 08/05/2020 stralciando le prescrizioni 5), 6) e 7), non pertinenti, inserite per mero errore materiale;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

- 1. DI AGGIORNARE E RETTIFICARE l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata e rilasciata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2117 del 08/05/2020 a favore della società HERA S.p.A. (Codice Fiscale/P.IVA 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Ravenna, località Marina di Ravenna, via Trieste n. 254, e di gestione del sistema fognario a servizio dell'agglomerato di Marina di Ravenna – Punta Marina Terme – codice ARA200, fatti salvi i diritti di terzi;**
- 2. DI DARE ATTO che con il presente atto viene sostituito l'Allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE di cui alla Determina Dirigenziale n.2117 del 08/05/2020 soprarichiamata;**

3. DI DARE ATTO che con il presente atto **viene sostituito l'Allegato B)** EMISSIONI IN ATMOSFERA di cui alla precedente Determina Dirigenziale n.2117 del 08/05/2020 soprarichiamata;
4. Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - L'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;
 - L'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.
5. La presente determina di aggiornamento e rettifica deve essere conservata unitamente all'AUA rilasciata con atto n. 2117 del 08/05/2020;
6. **DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti condizioni e prescrizioni contenute nell'AUA adottata e rilasciata dal SAC di Arpae con determina dirigenziale n. 2117 del 08/05/2020, mantenendone inoltre inalterata la validità;**
7. DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte della Dirigente del SAC di Ravenna;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a HERA S.p.A., e inoltre agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III - Titolo IV - capo II - e s.m.i.)

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Documentazione, conservata agli atti, presentata al SAC Ravenna da HERA S.p.A. per il rilascio della presente AUA - Prot. HERA 95449 del 04/10/2017 – acquisita agli atti di Arpae con Pg n. 13252 del 04/10/2017 e la successiva integrazione presentata in data 30/11/2017- Prot. HERA 115661 - acquisita da Arpae con PGRA 15793 del 30/11/2017.
I 10 impianti di sollevamento della rete fognaria sono elencati nella documentazione integrativa presentata in data 30/11/2017- Prot. HERA 115661 - acquisita da Arpae con PGRA 15793 del 30/11/2017.
- **Elaborato grafico relativo all'impianto di depurazione e ai pozzetti di controllo: "DEPURATORE MARINA DI RAVENNA ID 3584698 – PLANIMETRIA IDRAULICA - rev 1 - 10-06-2020 in scala 1:200", trasmessa da HERA S.p.A. con prot. HERA 49699 del 11/06/2020, acquisita da Arpae con PG 84242/2020. L'elaborato è parte integrante del presente provvedimento e viene allegato – allegato A1.**

CONDIZIONI relative all'assetto fognario ed impiantistico

Nell'istanza AUA viene indicato che l'agglomerato di Marina di Ravenna-Punta Marina risulta di consistenza nominale pari a 34.484 A.E., di cui 7.024 A.E. Residenti, 27.426 A.E. Turisti e 34 A.E. Produttivi (dato aggiornato degli A.E. produttivi riferiti all'anno 2016). Nel data base regionale degli agglomerati aggiornato al 31/12/2018, la consistenza nominale risulta pari a 34.502 A.E., di cui 7.053 A.E. Residenti, 27.426 A.E. Turisti e 23 A.E. Produttivi.

Le località servite sono Marina di Ravenna, Punta Marina Terme e Riva Verde.

La rete fognaria è interamente separata ed è costituita da 10 impianti di sollevamento in rete. Al terminale del sistema è presente l'impianto di trattamento a fanghi attivi, situato in via Trieste n.354 con uno scarico finale ed uno di emergenza.

Il processo di depurazione è del tipo biologico a fanghi attivi. L'impianto di depurazione ha potenzialità di progetto pari a 40.000 AE e nel suo complesso, è costituito da una linea acque, costituita da un'unica linea di trattamenti primari, due linee distinte e parallele di trattamenti secondari, una unica linea di trattamenti terziari, ed una linea fanghi.

Linea acque

1. trattamenti primari: grigliatura grossolana, sollevamento, grigliatura fine, campionatore, dissabbiatura-disoleatura;
2. trattamenti secondari:
 - a) linea 1: denitrificazione (una vasca), ossidazione-nitrificazione (una vasca), sedimentazione secondaria (una vasca circolare);
 - b) linea 2: denitrificazione (una vasca), ossidazione-nitrificazione (una vasca), sedimentazione secondaria (una vasca rettangolare),
 - c) una vasca a labirinto;
3. trattamenti terziari: sollevamento, dosaggio reagenti - defosfatazione, vasca di contatto, sedimentazione terziaria (una vasca);

Linea fanghi

- preispessimento statico (due vasche);
- digestione aerobica (una vasca);
- postispessimento (due silos in vetroresina);
- disidratazione meccanica con centrifuga (una)

Il suddetto sistema di trattamento è conforme a quanto previsto dall'art. 105, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Le acque reflue dell'impianto di depurazione vengono scaricate nello scolo Piombone di Levante, bacino idrografico del Canale Candiano - Piallassa Piombone. Lo scolo Piombone di Levante costituisce l'unico ricettore dello scarico dell'impianto in quanto non è più necessario per il Consorzio di Bonifica il vettoriamento delle acque reflue depurate nello scolo Centrale di Levante tramite fossato pinetale.

Lo scarico di emergenza dell'impianto di depurazione può entrare in funzione a causa dell'attivazione del by-pass del sollevamento iniziale oppure del by-pass del sollevamento finale. Il by-pass del sollevamento iniziale può essere attivato manualmente; esso ha scopo emergenziale legato a possibili e consistenti ingressioni di acque marine nel reticolo fognario tali da compromettere drasticamente il processo depurativo per lungo tempo. Il by-pass del sollevamento finale si attiva automaticamente tramite uno stramazzo o manualmente (fermando le pompe) per emergenze. Esso recapita nello scolo Piombone di Levante.

Gli impianti di sollevamento del sistema fognario sono 10, tutti sulla rete nera, dotati di telecontrollo, con assenza di scolmatori di pioggia o di scarichi di emergenza.

La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dal sistema fognario emanate, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni.

PRESCRIZIONI relative allo scarico finale e allo scarico di emergenza dell'impianto di depurazione

1. L'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente oggetto di verifica del corretto funzionamento del processo depurativo e di manutenzione al fine di mantenerne l'efficienza depurativa.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di **tabella 1**, di **tabella 2** sia per il parametro fosforo totale in concentrazione, sia per il parametro azoto totale in concentrazione, fissati per gli impianti al servizio di agglomerati di consistenza tra 10.000 A.E. e 100.000 AE, e di **tabella 3** dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e successive modifiche, ovvero quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs 152/06 e smi. Ai fini del controllo della qualità dello scarico e dei relativi parametri, sono fatte salve le condizioni tecniche e operative previste dal "Protocollo d'intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" approvato con DEL-2019-9 del Direttore di Arpa e sottoscritto da Arpa e da HERA S.p.A. fino al termine della sua validità ovvero previste da successivi Protocolli dei controlli sottoscritti con l'Autorità competente.
3. Il limite per il parametro Cloruri è derogato da 1200 mg/l a 5000 mg/l, limitatamente alle sole situazioni di emergenza, determinate dall'immissione da falda di acque salmastre attraverso la rete fognaria. Tali situazioni vanno documentate attraverso valori analitici delle acque in ingresso all'impianto.
4. Per tutto l'anno l'impianto di depurazione deve essere dotato di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore.
5. Dovrà essere tenuto costantemente aggiornato il *quaderno di registrazione dei dati* relativi all'impianto di depurazione secondo le modalità indicate nell'Allegato 4 alla Deliberazione C.I. 04/02/1977, punto 3. E' da intendersi che le registrazioni possono essere in formato digitale. Le registrazioni vanno conservate per almeno un anno e devono essere prontamente consultabili presso l'impianto su richiesta degli Organi di vigilanza.
6. Il gestore dell'impianto deve assicurare un adeguato numero di autocontrolli sullo scarico e sulle acque reflue in entrata secondo quanto previsto dall'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e smi.
7. Entro il mese di febbraio di ogni anno deve essere trasmessa a questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale di Arpa, una sintetica relazione riferita all'anno solare

precedente, descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione e dei risultati dei periodici autocontrolli effettuati, con l'indicazione, relativamente ai fanghi prodotti, del quantitativo totale di produzione, delle quote con le varie destinazioni e, per l'eventuale quota destinata all'utilizzo in agricoltura, l'indicazione dei quantitativi conferiti ai vari utilizzatori.

8. In attuazione di quanto previsto dalla variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, va perseguito l'abbattimento della torbidità in uscita all'impianto al di sotto di 50 NTU. La relazione annuale, prevista al precedente punto 9, deve essere corredata, per l'anno 2020, dalla valutazione in merito all'applicazione della norma di indirizzo di cui all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, relativa all'abbattimento della torbidità in uscita dal depuratore al di sotto di 50 NTU.
9. **I pozzetti di controllo finali, idonei al prelevamento di campioni delle acque di scarico (conformi alla normativa tecnica prevista in materia), sono localizzati nella planimetria allegata al presente provvedimento "DEPURATORE MARINA DI RAVENNA ID 3584698 – PLANIMETRIA IDRAULICA - rev 1 - 10-06-2020 in scala 1:200", trasmessa da HERA S.p.A. con prot. HERA 49699 del 11/06/2020, acquisita da Arpae con PG 84242/2020.**
10. I pozzetti di controllo e i pozzetti d'ispezione dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema e per consentire ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti.
11. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.
12. Eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo dovranno essere comunicate a questo SAC e al Servizio Territoriale di Arpae, nonché al Consorzio di Bonifica della Romagna, con anticipo di almeno 10 giorni. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-SAC ed ARPAE-Servizio Territoriale competente e al Consorzio di Bonifica della Romagna, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
13. L'attivazione dello scarico di emergenza, determinato dal funzionamento del by-pass del sollevamento iniziale ovvero del by-pass del sollevamento finale, è consentito solo a causa di circostanze straordinarie, quindi per fatti imprevisti ed imprevedibili, dovuti ad eventi eccezionali, rari e pericolosi, con esclusione delle mere manovre gestionali in caso di manutenzioni programmate o di malfunzionamento degli impianti di sollevamento.
14. Per lo scarico del by-pass del sollevamento iniziale va trasmesso al Consorzio di Bonifica della Romagna, entro 60 gg dal rilascio del presente atto, un Piano di Gestione delle Emergenze, che dovrà essere condiviso con il Consorzio stesso. Il Piano dovrà descrivere anche la procedura da attivare per l'eventuale compartimentazione del canale di bonifica e per garantire il deflusso delle portate a monte.
15. Per lo scarico del by-pass del sollevamento finale va trasmesso al Consorzio di Bonifica della Romagna, entro 60 gg dal rilascio del presente atto, un Piano di Gestione delle Emergenze per i casi in cui la qualità delle acque non risultasse idonea allo scarico in acque superficiali. Il Piano dovrà essere condiviso con il Consorzio stesso.
16. Ogni attivazione dello scarico di emergenza, determinato dal funzionamento del by-pass del sollevamento iniziale ovvero del by-pass del sollevamento finale, va preventivamente concordato con il Consorzio di Bonifica della Romagna e autorizzato dallo stesso secondo le procedure concordate e riportate nel Piano di Gestione delle Emergenze.
17. L'attivazione dello scarico di emergenza, determinata dal funzionamento del by-pass del sollevamento iniziale ovvero del by-pass del sollevamento finale, va tempestivamente comunicata ad Arpae, sia al Servizio Autorizzazioni e Concessioni che al Servizio Territoriale.

PRESCRIZIONI relative all'assetto fognario

- A) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee.
- B) Non si devono attivare scarichi dagli impianti di sollevamento presenti lungo la rete nera, non essendo presenti scolmatori né scarichi di emergenza.
- C) Il Gestore dovrà dare immediata comunicazione ad ARPAE-SAC ed ARPAE-Servizio Territoriale competente di fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente, da estendere anche al Comune e all'AUSL nel caso di pericolo per la salute pubblica.

ALLEGATO A1)

PLANIMETRIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MARINA DI RAVENNA

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Condizioni:

- Presso l'impianto di depurazione acque reflue urbane di HERA SPA sito in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.354, Marina di Ravenna, è presente una linea di trattamento fanghi costituita da:
 - un digestore aerobico, in cui vengono recapitati i fanghi di supero secondario e terziario;
 - due ispessitori statici;
 - due post-ispessitori;
 - una centrifuga.

Emissioni:

Le emissioni in atmosfera, di tipo diffuso, afferenti alla linea di trattamento fanghi, derivano da:

- E1a; E1b - Preispessitori – costituiti da un serbatoio dove il fango depositato, viene inviato, tramite pompa, ai postispessitori;
- E3a, E3b - Postispessitori - costituiti da due sili in vetroresina;
- E2- Digestore aerobico;
- E4 - Locale centrifuga - Disidratazione meccanica;

Prescrizioni:

1. Le attività di trattamento fanghi devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorogene. In tale senso, la Ditta è tenuta ad adottare, per le fasi più critiche in termini di odorosità, idonei sistemi di aspirazione e abbattimento delle emissioni o accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorogene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE;
2. Devono essere obbligatoriamente adottate le seguenti misure di contenimento delle emissioni diffuse e potenzialmente odorogene:
 - limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
 - minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.
3. Per il digestore aerobico (E2), la Ditta è tenuta ad assicurare le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto) che garantiscano un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione;
4. La Ditta è tenuta ad effettuare l'attività di disidratazione meccanica (centrifuga) in locale chiuso e in aspirazione. Dovrà inoltre ridurre al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi qualora effettuati con dispositivo mobile. Dovrà altresì ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta e coprire il medesimo con apposito telo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.